FAQ BANDO TLR_EFF

1) REQUISITI DEL BANDO

Q1.1: Chi può partecipare al bando TLR_EFF?

R1.1: Possono partecipare operatori dei servizi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, ossia imprese (micro, piccole, medie o grandi) che esercitano l'attività di produzione e distribuzione del calore tramite rete, non semplici proprietari di asset che non svolgono il servizio.

Sono esclusi liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Le società controllate, partecipate o in house di enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Comunità montane), qualora siano imprese operatrici del servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento e soddisfino integralmente i requisiti previsti dal bando, possono partecipare presentando domanda in quanto imprese e non in rappresentanza di un ente pubblico.

Q1.2: Quale documentazione relativa al PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-economica) è richiesta?

R1.2: È richiesto il PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) completo dei relativi allegati e conforme all'art. 6 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, nella versione vigente (come modificata dal d.lgs. 209/2024), in coerenza con il rinvio del Bando al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Non va invece utilizzato l'art. 6-bis del medesimo Allegato I.7, in quanto riservato al Progetto di fattibilità per la finanza di progetto/concessioni.

Q1.3: Quali interventi sono ammissibili?

R1.3: Sono ammessi interventi su reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti (efficientamento e/o estensione) finalizzati all'implementazione di sistemi efficienti, descritti al paragrafo B.2 del bando.

Q1.4: In caso di gestione del servizio di teleriscaldamento in regime di concessione, il requisito della disponibilità del bene per almeno 10 anni può ritenersi soddisfatto anche quando la concessione ha una durata residua inferiore, a patto che il Comune rilasci un impegno formale a garantire la destinazione d'uso dell'opera e l'obbligo di continuità per eventuali gestori subentranti?

R1.4: Il par. B.2, lett. b) del Bando "TLR_EFF" prescrive che alla data di presentazione della domanda l'area/immobile sia nella disponibilità giuridica del beneficiario in forza di proprietà piena ovvero di altro diritto reale o personale di godimento con durata minima residua di almeno 10 anni. Nel caso di concessione con durata residua inferiore, il titolo in capo al gestore non soddisfa il requisito: la mera rinnovabilità o l'aspettativa di proroga non equivale a un titolo certo e opponibile di durata decennale. Parimenti, obblighi di investimento e valore di subentro restano profili economici del rapporto concessorio e non integrano un diritto di godimento qualificato. Né può supplire una mera dichiarazione/atto d'obbligo del Comune, in assenza di un titolo formale che attribuisca al beneficiario un diritto di durata superiore ai 10 anni.

Il requisito può dirsi soddisfatto solo ove, prima della presentazione della domanda, sia perfezionata:

- una proroga/estensione della concessione tale da garantire almeno 10 anni residui, oppure;
- un titolo autonomo di godimento di pari durata, formalizzato e opponibile.

Q1.5: L'agevolazione del bando è cumulabile con i TEE (Titoli di Efficienza energetica), Conto Termico 3.0, contributi FER 2 e altri aiuti di Stato? Se la risposta è sì, quali limiti o restrizioni si applicano, soprattutto se gli incentivi riguardano gli stessi costi ammissibili?

R1.5 La cumulabilità dell'agevolazione prevista dal bando è ammessa nel rispetto delle norme che regolano ciascun incentivo e delle disposizioni del GBER (Reg. UE n. 651/2014). In particolare:

- **il Cumulo con strumenti non qualificati come aiuto di Stato** (es. TEE) il non aiuto può coprire la quota residua non finanziata dal contributo regionale senza incidere sull'intensità massima riconosciuta del bando. (Esempio: se il bando prevede intensità massima del 55%, il TEE può coprire fino al restante 45%, nel rispetto del divieto di sovrapposizione sugli stessi costi).

- **il Cumulo con strumenti qualificati come aiuto di Stato** (cfr. art.8 del regolamento GBER).

Nel caso di cumulo tra aiuti di Stato, riferiti a costi ammissibili individuabili (per quelli del Bando TLR_EFF si veda la Tabella 3 del paragrafo B.4), possono verificarsi tre situazioni:

a) **Cumulo tra aiuti di Stato sullo stesso articolo GBER** (nel caso del Bando, art. 46).

Se due misure finanziano lo stesso progetto e le medesime voci di costo individuabili, entrambe concorrono alla stessa intensità massima di aiuto (es. 55% per una media impresa).

In questo caso si applica la regola cronologica:

l'ente che concede per secondo deve considerare quanto già erogato dal primo e può finanziare solo fino al raggiungimento dell'intensità massima consentita.

b) **Cumulo tra aiuti di Stato su articoli diversi del GBER**.

Se le misure intervengono sulle stesse voci di costo, ciascun ente deve rispettare l'intensità massima prevista dall'articolo del GBER su cui basa il proprio aiuto. L'ente che interviene successivamente deve quindi verificare gli aiuti già concessi sulle medesime spese e calibrare il proprio contributo per non superare i limiti previsti dal proprio articolo di riferimento.

c) **Stesso progetto ma costi ammissibili diversi.**

Quando due misure finanziano voci di costo diverse e completamente separate, sulla base di concrete valutazioni tecniche, non si configura alcun problema di cumulo, anche se tali voci appartengono allo stesso progetto.
Ad esempio, si considerino nella Tabella 3 del paragrafo B.4 del Bando la categoria di spesa a) "Sostituzione/adeguamento degli impianti per la produzione del fluido termovettore e degli eventuali sistemi di stoccaggio termico" rispetto alla categoria di spesa b) "Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuali reti e sistemi di telecontrollo e/o telegestione".

Rappresentando tali categorie costi tecnicamente e funzionalmente distinti, il finanziamento ricadente su ciascuna delle voci da misure diverse non genera situazione di cumulo.

2) PROCEDURE DI GARA E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Q2.1: Dove posso trovare la checklist appalti per il controllo del rispetto degli adempimenti specifici stabiliti dal D.lgs. 36/2023, in merito all'affidamento di contratti pubblici?

R2.1: La checklist richiesta al paragrafo C.6.2 del Bando TLR-EFF è disponibile nella sezione online del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia raggiungibile al seguente link:

https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/controlli-monitoraggio-valutazione-1/sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco

Q2.2: Le prescrizioni del paragrafo C.6.2 (CIG, bando/lettera d'invito, aggiudicazione, checklist ex D.lgs. 36/2023) si applicano solo ai soggetti pubblici oppure anche ai privati beneficiari non tenuti al Codice dei Contratti Pubblici?

R2.2: Le prescrizioni di cui al paragrafo C.6.2 si intendono applicabili a tutti i beneficiari per i quali gli affidamenti risultino strumentali all'attuazione dell'intervento. Ne deriva che la disciplina del codice dei contratti si estende anche ai privati che, in relazione alla natura - pubblica - dell'attività svolta, sono qualificabili come soggetti tenuti all'osservanza del Codice: cd "requisito di funzionalizzazione dell'incarico". Nel caso di specie si applica la disciplina dei "settori speciali", in particolare - gas ed energia termica -, secondo cui, ai sensi dell'art. 146 D.lgs. n. 36/2023, sono assoggettati al Codice i contratti funzionali alla messa a disposizione/gestione di reti fisse di servizio al pubblico e alla relativa alimentazione - anche tramite attività di generazione/produzione e vendita -.

Q2.3: Il richiamo ai "settori speciali" nel paragrafo C.6.2 del Bando TLR_EFF comporta che tutti i beneficiari del contributo — inclusi i soggetti privati che operano nel teleriscaldamento — debbano applicare, nell'utilizzo dei fondi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici previste per i settori speciali (art. 141 D.lgs. 36/2023), comprese le norme del Libro III e gli ulteriori obblighi richiamati dal comma 3 (procedure di scelta del contraente, pubblicità, trasparenza, piattaforme interoperabili, CIG, ecc.)? Tale obbligo vale indistintamente per soggetti pubblici e società di diritto privato beneficiarie?

R2.3: Le prescrizioni del D.lgs. 36/2023 costituiscono diretta applicazione dei principi che governano l'impiego di risorse pubbliche: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione delle regole in materia di scelta del contraente, pubblicità e trasparenza, criteri di selezione, utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale interoperabili nei casi previsti, nonché l'adempimento degli obblighi di tracciabilità e acquisizione del CIG.

Pertanto, il beneficiario di fondi assegnati tramite la procedura concorsuale prevista dal bando TLR_EFF, per l'utilizzo degli stessi dovrà attenersi alle procedure previste dal Codice dei contratti.

La natura "privatistica" del concorrente alla procedura prevista dal Bando TLR_EFF non costituisce, dunque, elemento idoneo ad escludere l'assoggettamento al codice dei contratti.

Q2.4: Il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo dopo averlo accettato, ma prima dell'avvio dei lavori?

R2.4: Alla luce di quanto previsto dal Bando, il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo, anche dopo l'accettazione formale e prima dell'avvio dei lavori, senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli ulteriori, salvo quanto previsto al par. D.2 – Decadenze e Rinunce.

Il paragrafo D.2 stabilisce, infatti, che: "Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve utilizzare l'apposita funzione di Bandi e Servizi… La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate con l'applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di erogazione del contributo."

Pertanto, la rinuncia non determina l'applicazione di penali, indennizzi o ulteriori oneri a carico del beneficiario verso Regione Lombardia, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Restano, chiaramente, impregiudicati eventuali profili e obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali già instaurati dal beneficiario con terzi, che esulano dalla disciplina del Bando.

Tuttavia, si raccomanda di formalizzare la rinuncia non appena maturata la decisione, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti sul procedimento.

3) ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI DEL PROGETTO

Q3.1: È possibile sottoporre a valutazione sull'ammissibilità di un progetto preventivamente all'inoltro della domanda di adesione?

R3.1: Non è possibile fornire indicazioni di ammissibilità senza una valutazione della documentazione progettuale. Tale documentazione sarà esaminata esclusivamente in sede di istruttoria, dopo la chiusura dello sportello online, secondo i criteri previsti dal bando.

Per maggiori dettagli, si suggerisce di consultare il testo integrale del bando al seguente link:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/ambiente-energia/efficientamento-energetico/tlr-eff-RLV12025050743